



CORTE DEI CONTI

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale | Servizio Tecnico
Gestione Affari Generali

RDO 3114792 - Affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili della Sede centrale della Corte dei conti.

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI

Q3 del 18.07.2022:

"Buongiorno, con la presente si chiede se la polizza fidejussoria provvisoria debba essere corredata da autentica notarile, oppure siano sufficienti i poteri di firma del garante che sottoscrive la polizza".

R3

In riferimento al quesito, si conferma quanto previsto al punto 5.7 della Lettera di invito/disciplinare in ordine ai contenuti della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale, qualora costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, deve essere corredata dall'autentica notarile della firma del fideiussore, attestante che il sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante.

La garanzia fidejussoria deve essere inoltre corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiubente nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Il R.U.P.

arch. Daniela Bernardini

